



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 37/CS**

**Oggetto: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2022 – Legge di Bilancio 2022 – Principali novità in materia di Imposte dirette e IVA**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 5 – 2022

**Oggetto: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2022 –  
Legge di Bilancio 2022 - Principali novità in materia di Imposte dirette e IVA-**

Con la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 25/CS del 3 gennaio 2022, sono state riportate alcune delle disposizioni più importanti recate dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – legge di Bilancio 2022 -.

In particolare, tra gli altri, sono stati riportati i contenuti dei commi 923 e 924 dell’art. 1 della Legge che hanno disposto la sospensione dei termini di versamento delle imposte e contributi.

Il comma 923 stabilisce che, al fine di sostenere le **Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, **sono sospesi:**

- a)- i termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;**
- b)- i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;**
- c)-i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;**
- d)-i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.**

Il successivo comma 924 dispone che i versamenti sospesi ai sensi del precedente comma sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il **30 maggio 2022** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **7 rate mensili** di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene **entro il 30 maggio 2022**, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati **entro il giorno 16 dello stesso mese di dicembre**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con la Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla portata delle norme di cui sopra.

Il comma 923, in sostanza, ha disposto la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle FSN, degli EPS e delle Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 234, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

Si ricorda che il DPCM in parola, all’art. 1, comma 9, lett. e), stabilisce che, *”sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadre, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva...”*.

Ciò significa che, con la disposizione in argomento, possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento i **soggetti che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma**.

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che, considerato il tenore letterale della norma, **non** sono da considerarsi sospesi i versamenti in scadenza relativi all’IRAP, la quale non costituisce un’imposta sui redditi.



Devono, poi, **ritenersi esclusi dalla sospensione** i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dalla A/E Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione nonché i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione, atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute.

L’Agenzia precisa, inoltre, che sono, invece, da **considerarsi inclusi** nella sospensione introdotta dalla norma di cui al comma 923, gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni di seguito indicate, trattandosi di versamenti in autoliquidazione con scadenza nel periodo interessato dalla nuova sospensione.

Trattasi degli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 che potevano essere versati, per il 50%, in massimo 24 rate mensili di pari importi (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022) ai sensi dell’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”) e degli importi oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 che potevano essere versati, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021, in forza dell’art 1, comma 37, della Legge di Bilancio 2021.

Di conseguenza, afferma l’Agenzia, tutti i soggetti destinatari delle norme in argomento, che, beneficiando delle sospensioni previste dal “Decreto Cura Italia” (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 - 28 febbraio 2021) abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto dal comma 923 della Legge n. 234/2022 (periodo 1° gennaio – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti, ai sensi del comma 924, in unica soluzione entro il 10 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di sette rate mensili di pari importo, per il 50% del totale, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo dovuto.

Con la medesima Circolare n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato una tabella riassuntiva delle sospensioni previste dal legislatore per fronteggiare la crisi economica e di liquidità degli operatori economici del settore sportivo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, che di seguito si riporta.

---

#### **Periodo sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020**

**Beneficiari:** Tutte le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche;

**Oggetto della sospensione:** Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 – IVA

**Modalità di versamento:** Rateazione: per il 50% dell’importo in unica soluzione entro il 16 settembre o in massimo 4 rate mensili da settembre a dicembre 2020; per il restante 50% in massimo 24 rate mensili da gennaio 2021 a dicembre 2022 –

#### **Periodo di sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**

**Beneficiari:** Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, e Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 1° gennaio 2021;

**Oggetto della sospensione:** Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 – IVA – Imposte sui redditi;

**Modalità di versamento:** Unica soluzione entro il 30 maggio 2021 – Rateazione in massimo 24 rate mensili da maggio 2021 ad aprile 2023, con rate di dicembre 2021 e 2022 entro il giorno 16 –

#### **Periodo di sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 per le imposte sui redditi)**

**Beneficiari:** Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, e Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022;

**Oggetto della sospensione:** Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 – IVA – Imposte sui redditi;

**Modalità di versamento:** Unica soluzione entro il 30 maggio 2022 – Rateazione per il 50% in 7 rate mensili da maggio 2022 a novembre 2022; il restante 50% entro il 16 dicembre 2022 –

---